

Avviso comune

in materia di prolungamento delle fasi stagionali di attività  
e salvaguardia dell'occupazione nel settore turismo

Il giorno 30 del mese di aprile 2015,

la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI;

la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - FAITA;

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS CGIL;

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT CISL;



la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS;

visto

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo del 18 gennaio 2014;

considerato che

- il valore aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo è di circa 163 miliardi di euro (il 10,4% del totale dell'economia);
- i consumi turistici interni ammontano a 114 miliardi di euro (circa 34 miliardi sono le spese effettuate dai turisti stranieri);
- gli esercizi ricettivi ospitano ogni anno 375 milioni di pernottamenti;
- il settore offre lavoro a 1,5 milioni di persone, di cui circa 1 milione di lavoratori dipendenti;
- in presenza di adeguate politiche, la rilevanza del settore, la sua dimensione economica, il numero degli occupati, diretti ed indiretti, potrebbe aumentare sensibilmente;
- il rallentamento dell'attività in alcuni periodi dell'anno per molte aziende e la totale sospensione del ciclo produttivo per una parte di esse determinano una forte variabilità nei livelli dell'occupazione;
- nei mesi estivi, il numero medio dei dipendenti raggiunge un picco superiore di oltre il 35% rispetto ai valori minimi registrati in corso d'anno;
- la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) costituisce un connotato strutturale dell'economia turistica, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e incentivando la permanenza nel settore;
- la disciplina della nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) prevede che la prestazione venga corrisposta per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro



anni, escludendo dal calcolo i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni; tale previsione in molti casi comporta, per i lavoratori stagionali, un trattamento inferiore rispetto a quello spettante ai sensi della previgente disciplina, determinando un peggioramento delle loro condizioni reddituali;

- la disciplina della nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) prevede che la misura della prestazione venga commisurata al numero di settimane di contribuzione, a prescindere dal numero di giornate per le quali la contribuzione è effettivamente versata; tale previsione può comportare, a parità di contribuzione di numero di giornate lavorate, un trattamento inferiore per i casi in cui la prestazione lavorativa sia stata distribuita lungo un maggior numero di settimane;

- la legge di stabilità per l'anno 2015 consente la deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro unicamente in relazione ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, confermando l'applicazione dell'aliquota piena sui rapporti di lavoro stagionali, e riconosce l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni con contratto tempo indeterminato; tali previsioni non tengono conto del fatto che la decisione di assumere i lavoratori stagionali con contratto a termine non è frutto di una scelta gestionale ma di una condizione obbligata, come ad esempio accade nei casi di chiusura delle imprese in determinati periodi dell'anno;

confermano

- l'insieme combinato di politiche attive del lavoro previsto dal CCNL Turismo 18 gennaio 2014 in favore del lavoro stagionale e del prolungamento stagionale delle fasi di attività, che contempla interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, della facilitazione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nonché forme di utilizzo degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate;

- l'impegno a sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell'ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l'obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi;

richiedono congiuntamente

- che la disciplina della nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), venga modificata al fine di determinare un trattamento in ogni caso non inferiore a quello previsto dalla normativa previgente e di consentire il mantenimento di un sostegno al reddito certo, la cui decurtazione al contrario comporterebbe, per i lavoratori stagionali, un tangibile rischio di povertà ed esclusione sociale;

- che, nelle more dell'adozione del provvedimento sopra indicato, il Parlamento e il Governo intervengano con provvedimenti anche temporanei per limitare il danno economico subito dai lavoratori interessati;

- che la deduzione IRAP prevista dalle attuali norme venga riconosciuta anche ai contratti di lavoro stagionali, per i quali la legge e/o la contrattazione collettiva riconoscono il diritto di precedenza nella riassunzione;

- che la deduzione IRAP prevista dalle attuali norme venga riconosciuta unicamente alle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Solatore Impi

[Signature]

S

F. della Prouce

[Signatures]